

DELIBERA N. 101/05/CSP

**Esposto presentato dall'On. Luca Volonte' (Presidente dell'Associazione "Non votare")  
nei confronti della societa' La7 Televisioni S.p.a. (emittente televisiva in ambito nazionale La7)  
per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 14 luglio 2005;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 36/05/CSP del 16 maggio 2005, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum popolari per l'abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante "norme in materia di procreazione medicalmente assistita" indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2005*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

VISTA la segnalazione dell'on. Luca Volontè, in qualità di Presidente dell'Associazione "Non Votare", pervenuta in data 21 giugno 2005 (prot. n. 13176/05/NA), nella quale si asserisce la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte della società La7 Televisioni S.p.A., emittente televisiva in ambito nazionale *La7*, in quanto, durante la campagna elettorale in materia di referendum per la procreazione medicalmente assistita, non è stata garantita nei programmi di approfondimento, in particolare nella puntata del 6 giugno 2005 della trasmissione televisiva "L'Infedele", l'equa ripartizione degli spazi fra i favorevoli e i contrari ai quesiti referendari, con violazione, inoltre, dell'imparzialità dell'informazione per la condotta del conduttore del programma medesimo;

RITENUTO che la segnalazione in oggetto è pervenuta oltre il termine perentorio di dieci giorni dal fatto denunciato e non risulta accompagnata – come richiesto dall'articolo 25, comma 4, della citata delibera n. 36/05/CSP - dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari di cui all'articolo 10, comma 1, lett. b), c) e d), della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO, pertanto, di non potersi procedere all'avvio di un'istruttoria accertativo – sanzionatoria, tenuto conto, altresì, della chiusura della campagna elettorale alla data del 10 giugno 2005 e della decorrenza dei termini di cui all'articolo 9, della legge 4 aprile 1956, n. 212, che rendono inapplicabile l'eventuale sanzione di natura ripristinatoria dell'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica di cui all'articolo 10, della stessa legge n. 28 del 22 febbraio 2000;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

#### DELIBERA

l'improcedibilità degli atti.

Roma, 14 luglio 2005

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
Gloria Maria Callari